


REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA**



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 19 settembre 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 13 settembre 2018, n. 8.

Norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e filiali di cui all'articolo 56, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale).

PARTE PRIMA

Sezione I**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 13 settembre 2018, n. 8.

Norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e filiali di cui all'articolo 56, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale).

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

**TITOLO I
FINALITÀ**

Capo I
Oggetto

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 56, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale), stabilisce:

a) i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive, per la classificazione, la riclassificazione quinquennale nonché i requisiti minimi obbligatori, di cui all'articolo 35, comma 3 della l.r. 8/2017 e le procedure per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 12 del medesimo articolo 35;

b) i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 41 della l.r. 8/2017, le attività connesse alle attività tipiche delle agenzie di viaggio e turismo nonché le procedure per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 7 della medesima legge.

**TITOLO II
STRUTTURE RICETTIVE**

Capo I
Classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive

Art. 2
(Classificazione strutture ricettive alberghiere)

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 16 della l.r. 8/2017 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.

2. Gli esercizi alberghieri di cui al comma 1 classificati cinque stelle, assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.

3. Gli alberghi diffusi ed i villaggi-albergo di cui all'articolo 16 della l.r. 8/2017 non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.

4. La dipendenza degli alberghi di cui all'articolo 16, comma 3 della l.r. 8/2017 deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.

Art. 3
(Classificazione strutture ricettive extralberghiere)

1. Le country house di cui all'articolo 18 della l.r. 8/2017 sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requi-

siti minimi obbligatori indicati nella tabella B) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

2. Le case e appartamenti per vacanze di cui all'articolo 19 della l.r. 8/2017 sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella C) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e prevenzione incendi.

3. Gli esercizi di affittacamere di cui all'articolo 20 della l.r. 8/2017 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella D) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

4. I bed and breakfast di cui all'articolo 21 della l.r. 8/2017 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella E) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

5. Le case per ferie e le case religiose di ospitalità di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 della l.r. 8/2017 sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella F) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

6. I centri soggiorno studi di cui all'articolo 24 della l.r. 8/2017 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a 2 stelle, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

7. Gli ostelli per la gioventù ed i kinderheimer di cui, rispettivamente, agli articoli 25 e 26 della l.r. 8/2017 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella G) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

8. I rifugi escursionistici di cui all'articolo 27 della l.r. 8/2017 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella H) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

Art. 4

(Classificazione strutture ricettive all'aria aperta)

1. I campeggi di cui all'articolo 29, comma 2 della l.r. 8/2017 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella I) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.

2. I villaggi turistici di cui all'articolo 29, comma 4 della l.r. 8/2017 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella L) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle e due stelle.

3. I camping village di cui all'articolo 29, comma 6 della l.r. 8/2017 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella M) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle e tre stelle.

Art. 5

(Classificazione residenze d'epoca)

1. Le residenze d'epoca di cui all'articolo 32 della l.r. 8/2017 sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella N) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

Art. 6

(Riclassificazione quinquennale)

1. La classificazione delle strutture ricettive ha validità quinquennale. Per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.

2. Qualora la riclassificazione dichiarata dal titolare ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della l.r. 8/2017 non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori di cui alle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O) e P) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Capo II

Camere, posti letto e dimensioni minime

Art. 7

(Suite)

1. Nelle camere delle strutture ricettive di cui all'articolo 15 della l.r. 8/2017, assumono la denominazione di suite quelle composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e da servizi igienici privati.

Art. 8

(Posti letto e dimensioni minime)

1. Negli esercizi alberghieri di cui all'articolo 16 della l.r. 8/2017 classificati a uno, due e tre stelle, le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella O) allegata al presente regolamento.

2. Negli esercizi alberghieri di cui all'articolo 16 della l.r. 8/2017 classificati a quattro, cinque stelle e cinque stelle lusso, le camere sono ad uno, due, tre e a quattro posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella O) allegata al presente regolamento.

3. Negli esercizi extralberghieri country house di cui all'articolo 18 della l.r. 8/2017 le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella P) allegata al presente regolamento.

4. Negli esercizi extralberghieri case e appartamenti per vacanze gestite in forma imprenditoriale di cui all'articolo 19 della l.r. 8/2017 le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella P) allegata al presente regolamento.

5. Negli esercizi extralberghieri case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale che mantengono la destinazione residenziale di cui all'articolo 19 della l.r. 8/2017, la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

6. Negli esercizi extralberghieri affittacamere e bed and breakfast di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 21 della l.r. 8/2017, la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

7. Negli esercizi extralberghieri case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, kinderheimer e rifugi escursionistici di cui, rispettivamente, agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della l.r. 8/2017 le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella P) allegata al presente regolamento.

8. Nei bungalow delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 29 della l.r. 8/2017, le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella P) allegata al presente regolamento.

Art. 9

(Letto aggiunto)

1. Nelle camere delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 15 della l.r. 8/2017, può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

Capo III

Esercizio attività ricettiva

Art. 10

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 8/2017, l'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva di cui all'articolo 15 della l.r. 8/2017 presenta la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio.

2. La SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), sul possesso dei requisiti di cui alle tabelle allegate al presente regolamento, nonché sulle seguenti informazioni:

- a) denominazione;
- b) dati relativi al titolare;
- c) tipologia ricettiva;
- d) requisiti minimi obbligatori;
- e) capacità ricettiva;
- f) ubicazione;
- g) periodo di apertura;
- h) possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, urbanistica, edilizia, pubblica sicurezza e prevenzione incendi;
- i) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove previsto;
- j) classificazione della struttura e per le strutture alberghiere, della eventuale dipendenza;
- k) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.

3. È soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1, ogni modifica degli elementi strutturali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché la variazione della titolarità.

4. È soggetta ad apposita comunicazione, da presentare con le modalità di cui al punto 1, ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli indicati al comma 3, nonché la cessazione della relativa attività.

Art. 11
(Provvedimenti)

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 12 della l.r. 8/2017, il Comune competente per territorio, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 8/2017, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, l'attività si intende vietata e il Comune adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19 della l. 241/1990.

2. Il Comune adotta i provvedimenti di cui alla l. 241/1990, in particolare in caso di:

- a) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 35, comma 6 della l.r. 8/2017;
- b) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 36 della l.r. 8/2017.

3. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 16 e 29 della l.r. 8/2017, qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dal presente regolamento, il Comune consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività può essere sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, il Comune assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente, o assume determinazioni ai sensi del comma 1.

4. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 17 e 32 della l.r. 8/2017, qualora la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dal presente Regolamento, il Comune assume determinazioni ai sensi del comma 1.

Capo IV
Norme comuni strutture ricettive

Art. 12
(Apertura)

1. I titolari delle strutture ricettive turistiche di cui al Titolo II della l.r. 8/2017 dichiarano nella SCIA di cui all'articolo 35 della l.r. 8/2017 i periodi di apertura.

2. La variazione del periodo di cui al comma 1 è comunicata al SUAPE del Comune competente per territorio entro 15 giorni.

Art. 13
(Denominazione)

1. A ciascuna struttura ricettiva di cui al Titolo II della l.r. 8/2017 è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio regionale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.

2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha presentato la SCIA.

3. Il Comune competente per territorio verifica la denominazione dichiarata nella SCIA con quelle contenute nella banca dati di cui all'articolo 10 della l.r. 8/2017 e adotta le proprie determinazioni.

4. Le strutture ricettive di cui all'articolo 15 della l.r. 8/2017, già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad utilizzare la denominazione attribuita.

Art. 14
(Reclamo)

1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al Comune competente per territorio.

2. Il Comune informa la struttura ricettiva del reclamo di cui al comma 1 ed effettua gli accertamenti conseguenti.

3. Il Comune, altresì, comunica all'interessato ed al Servizio regionale in materia di turismo l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

TITOLO III
REQUISITI IGIENICO SANITARI PREPARAZIONE/SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI

Capo I
Norme comuni preparazione/somministrazione alimenti

Art. 15
(Modalità per lo svolgimento dell'attività di preparazione/somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui alla l.r. 8/2017, è soggetta, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, all'osservanza delle disposizioni in campo alimentare ed in particolare del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (di seguito Reg. CE n. 852/2004) e del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

2. L'attività di preparazione e somministrazione della prima colazione nei bed and breakfast di cui all'articolo 21 della l.r. 8/2017, è soggetta al rispetto della normativa vigente in campo alimentare ed in particolare dei Reg. CE n. 852/2004 e n. 178/2002.

3. I titolari delle strutture ricettive di cui alla l.r. 8/2017 che eseguono l'attività di cui ai commi 1 e 2, presentano ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 la Notifica ai fini della Registrazione (di seguito NIA Sanitaria) allo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio.

4. Il Comune competente per territorio trasmette la NIA Sanitaria di cui al comma 2 all'Azienda USL territorialmente competente per l'effettuazione del controllo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

Capo II

Preparazione e somministrazione prima colazione Bed and Breakfast

Art. 16

(Cucina domestica)

1. Per la preparazione e somministrazione della prima colazione nella tipologia ricettiva bed and breakfast di cui all'articolo 21 della l.r. 8/2017 viene utilizzata la cucina domestica.

2. Le dimensioni della cucina domestica devono essere tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento (minimo mq 2 di spazio utile per ogni operatore-familiare al netto delle attrezzature e piani di lavoro).

Art. 17

(Requisiti)

1. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 3 che preparano e somministrano la prima colazione nei bed and breakfast oltre al rispetto delle disposizioni di cui al Reg. CE 852/2004 e al Reg. CE 178/2002, devono altresì attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) durante le lavorazioni per la preparazione della prima colazione per gli ospiti, la cucina non può essere utilizzata per altre lavorazioni domestiche;

b) pareti, pavimento, porte e superfici a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;

c) le acque di lavaggio devono confluire in scarichi a sifone;

d) devono essere previste adeguate protezioni alle finestre contro gli insetti e altri animali nocivi;

e) gli alimenti per la prima colazione degli ospiti devono essere conservati separatamente da quelli destinati alla famiglia;

f) non possono essere utilizzate per la manipolazione degli alimenti superfici in legno, ma devono essere sostituite o rivestite con appositi materiali opportunamente certificati;

g) deve essere previsto un apposito armadio/spazio chiuso dove devono essere presenti detersivi, disinfettanti che potrebbero comunque alterare o contaminare gli alimenti;

h) è vietato l'ingresso degli animali domestici;

i) per gli addetti - familiari della cucina è possibile utilizzare il servizio igienico dell'abitazione a condizione che non sia a diretto contatto con la cucina domestica ma sia presente una zona filtro;

l) è obbligatoria la presenza di una lavastoviglie all'interno della cucina;

m) deve essere elaborato un manuale di autocontrollo e deve essere prevista la formazione dei familiari che manipolano e/o somministrano gli alimenti per la prima colazione.

Art. 18

(Rifiuti di cucina)

1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del Reg. CE n. 1069/2009, possono essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili attraverso il servizio pubblico territoriale, sia per quello che concerne la raccolta differenziata che per il compostaggio domestico.

Capo III

Preparazione e somministrazione alimenti e bevande ove consentite

Art. 19

(Cucina professionale o catering)

1. Per l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui alla l.r. 8/2017, può essere utilizzata la cucina professionale.

2. In alternativa a quanto stabilito al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande all'interno della struttura ricettiva, può essere effettuato mediante un servizio esterno di catering.

Art. 20
(Requisiti cucina professionale)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE n. 852/2004 per la cucina professionale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) superficie adeguata alla capacità produttiva tale da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale che lavora nella cucina;
- b) pareti lavabili e disinfettabili (piastrelle, pitture idrofughe) sino ad altezza adeguata;
- c) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile, sistemato in modo da facilitare l'evacuazione delle acque di lavaggio;
- d) soffitto facile da pulire e che non permetta la formazione di muffe o caduta di polvere;
- e) finestre e porte costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia protette da dispositivi anti insetti ed altri animali (compresi animali domestici come cani e gatti). Se l'altezza o le finestre, non sono sufficienti per un'adeguata aerazione od illuminazione, occorre prevedere "sistemi meccanici per il ricambio dell'aria e sistemi di illuminazione artificiale";
- f) presenza di almeno due lavelli, o uno a doppia vasca per lavaggio alimenti e stoviglie, facilmente igienizzabili, forniti di acqua calda e fredda. Almeno un lavello, se non si dispone di apposito lavamani, dovrà essere dotato di rubinetteria a pedale o a ginocchio, o di fotocellula, distributore di sapone ed asciugamani a perdere;
- g) contenitori per rifiuti con coperchio azionato a pedale;
- h) cappa sovrastante il punto cottura dimensionata in modo da garantire efficiente captazione di fumi e vapori e loro convogliamento in copertura;
- i) tavoli da lavoro con superficie lavabile e disinfettabile;
- l) armadietti chiusi dove riporre stoviglie ed ingredienti (i materiali per la pulizia e la disinfezione devono essere conservati in un locale od armadio separato rispetto a quello degli alimenti);
- m) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro.

Art. 21
(Servizio esterno di catering)

1. Se l'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene effettuato mediante un servizio esterno di catering di cui all'articolo 19, comma 2, la struttura ricettiva deve essere dotata di un locale idoneo per la sporzionatura dei pasti.

2. Per locale di cui al comma 1, adiacente alla sala di somministrazione, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) attrezzature per la conservazione dei pasti a temperatura di refrigerazione e/o a caldo;
- b) almeno un lavamani;
- c) superficie idonee per la sporzionatura dei pasti;
- d) idonee attrezzature e/o utensili per evitare le contaminazioni crociate.

Art. 22
(Sala di somministrazione)

1. Per la sala di somministrazione è richiesta una superficie adeguata al numero di posti a sedere (minimo 1.00 mq per ogni posto a sedere), che a loro volta devono essere compatibili con le caratteristiche della cucina e dei servizi in dotazione all'attività.

2. Se sono previsti spazi esterni da destinare alla somministrazione dei pasti, gli stessi devono essere in stretta prossimità con i locali di preparazione e devono presentare superfici calpestabili a prova di acqua e polvere, realizzabili anche attraverso l'inerbimento del terreno. Il dimensionamento di detti spazi deve essere compatibile con le caratteristiche della cucina.

Art. 23
(Servizi igienici)

1. I servizi igienici per i clienti possono essere identificabili con quelli delle camere, o appartamenti, se i pasti sono somministrati solo agli ospiti.

2. Se invece la somministrazione è aperta anche ai non alloggiati occorrono specifici servizi igienici che devono essere non comunicanti direttamente con i locali di conservazione, preparazione, trasformazione e consumo di alimenti.

3. Per gli addetti alla cucina e per i camerieri è obbligatoria la presenza di un servizio igienico ad uso esclusivo e di una zona/locale (identificabile anche con l'antibagno) in cui conservare ed indossare la tenuta di lavoro.

4. Il servizio igienico per il personale di cui al comma 2 può non essere adiacente alla cucina stessa ma comunque deve essere facilmente fruibile e non deve prevedere percorsi esterni.

5. Tutti i servizi igienici di cui al presente articolo devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili e disinfetta-

bili per un'altezza adeguata con lavabo dotato di rubinetteria con comandi non azionabili manualmente e di acqua corrente calda e fredda; carta igienica; dispensatore di detergente liquido; distributore di asciugamani a perdere; contenitore per rifiuti con coperchio azionato a pedale; sufficiente aerazione (anche a mezzo sistema meccanico di ricambio di aria).

Art. 24
(Rifiuti di cucina)

1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del Reg. CE n. 1069/2009, possono essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili attraverso il servizio pubblico territoriale, sia per quello che concerne la raccolta differenziata che per il compostaggio domestico.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI

Capo I
Agenzie di viaggio e turismo e filiali

Art. 25
(Ulteriori attività delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Le agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 41 della l.r. 8/2017 possono svolgere le seguenti ulteriori attività:
- a) cambio valuta;
 - b) organizzazione professionale di convegni e congressi;
 - c) vendita di pubblicazioni e prodotti utili per il viaggio;
 - d) altre prestazioni a servizio dei clienti purché connesse alle attività tipiche di cui al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 8/2017.
2. L'esercizio delle ulteriori attività di cui al comma 1 sono consentite nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge.

Art. 26
(Esercizio dell'attività dell'agenzia di viaggio e turismo)

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 1 della l.r. 8/2017, l'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA.
2. La SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui alle tabelle allegate al presente regolamento, nonché sulle seguenti informazioni:
- a) denominazione;
 - b) generalità del dichiarante;
 - c) direttore tecnico;
 - d) ubicazione;
 - e) disponibilità giuridica dei locali;
 - f) possesso dei requisiti urbanistici ai sensi della normativa vigente;
 - g) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - h) dati relativi alla polizza assicurativa di cui all'articolo 44, comma 5 della l.r. 8/2017;
 - i) dati relativi alla polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 44, comma 6 della l.r. 8/2017.
3. È soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1, ogni modifica degli elementi strutturali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché la variazione della titolarità.
4. È soggetta ad apposita comunicazione, da presentare con le modalità di cui al punto 1, ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli indicati al comma 3, nonché la cessazione della relativa attività.

Art. 27
(Esercizio dell'attività di filiale dell'agenzia di viaggio e turismo)

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 8/2017, l'interessato che intende esercitare l'attività di filiale di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione una comunicazione.
2. La comunicazione contiene le seguenti informazioni, rese mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in particolare relative a:
- a) dati concernenti l'agenzia principale;
 - b) generalità del dichiarante;
 - c) ubicazione;

- d) disponibilità giuridica dei locali;
- e) possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, urbanistica, edilizia, sicurezza, e prevenzione incendi;
- f) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- g) dati relativi alla polizza assicurativa di cui all'articolo 44, comma 5 della l.r. 8/2017;
- h) dati relativi alla polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 44, comma 6 della l.r. 8/2017.

Art. 28
(Provvedimenti)

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 7 della l.r. 8/2017, la Regione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA o della comunicazione per le filiali, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui ai commi 1 o 3 dell'articolo 43 della l.r. 8/2017, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Regione stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, l'attività si intende vietata e la Regione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19 della l. 241/1990.

2. La Regione adotta i provvedimenti di cui alla l. 241/1990, in particolare in caso di:
- a) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 43, comma 2 della l.r. 8/2017;
 - b) mancata comunicazione di cui all'articolo 43, comma 4 della l.r. 8/2017;
 - c) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale;
 - d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 44 della l.r. 8/2017;
 - e) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al d.lgs. 79/2011.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29
(Disposizioni finali)

1. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all'articolo 6 del presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 13 settembre 2018

MARINI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Paparelli, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 2 agosto 2018, deliberazione n. 911;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 3 agosto 2018, per il successivo iter;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 6 agosto 2018;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 5 settembre 2018, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.

AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislative e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

— La legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, recante “Legislazione turistica regionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 luglio 2017, n. 28), è stata modificata con leggi regionali: 3 agosto 2017, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 agosto 2017, n. 33), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57) e 2 agosto 2018, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 3 agosto 2018, n. 38).

Il testo dell'art. 56, comma 1 è il seguente:

«Art. 56

Norme regolamentari.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari al fine di specificare:

a) i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive, per la classificazione, la ri-classificazione quinquennale nonché i requisiti minimi obbligatori, di cui all'articolo 35, comma 3 e le procedure per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 12 del medesimo articolo 35;

b) i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 41, le attività connesse alle attività tipiche di agenzie di viaggio e turismo nonché le procedure per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 7.

Omissis.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 56, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota al titolo del regolamento.

— Il testo degli artt. 35, 41 e 43 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 35

Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione
delle strutture ricettive.

1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) del Comune competente per territorio e attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 3, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), specifica i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive di cui al presente articolo, nonché per la classificazione, la riclassificazione quinquennale ed i requisiti minimi obbligatori delle medesime strutture nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.

4. Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa alla classificazione, al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative ed ai servizi offerti. Per le residenze d'epoca di cui all'articolo 32, il dettaglio struttura contiene anche l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 32, commi 1, 2 e 3.

5. La classificazione e la riclassificazione della struttura ricettiva è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato rispettivamente all'atto della presentazione della SCIA ai sensi del comma 3 e all'atto della comunicazione quinquennale al SUAPE del Comune competente per territorio.

6. Il titolare che esercita le attività ricettive di cui al comma 1 deve comunicare al SUAPE del Comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA e/o nel dettaglio struttura entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

7. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, nonché la riclassificazione quinquennale comunicata ai sensi del comma 5, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.

8. La Regione implementa la banca dati di cui all'articolo 10 con i dati dichiarati dal titolare.

9. La Regione effettua i controlli sulla classificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA e del dettaglio struttura e comunica gli esiti del controllo al Comune competente per territorio ai fini di cui al comma 12.

10. La Regione effettua, altresì, i controlli sulla riclassificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive.

11. Il Comune effettua i controlli tecnico-amministrativi sulla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva di cui al comma 2, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.

12. Il Comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 2, anche rispetto a quelli corrispondenti alla classificazione e riclassificazione dichiarata, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 56.

13. La Regione, in ogni momento, può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti delle strutture ricettive corrispondenti alla classificazione dichiarata, trasmettendo gli esiti del controllo al Comune competente per territorio che provvede ai sensi del comma 12.

14. Il Comune in ogni momento può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva e può adottare i provvedimenti di cui al comma 12.

Art. 41

Agenzie di viaggio e turismo e filiali.

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano le attività tipiche di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere.
2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti di viaggio, ai sensi della normativa statale vigente.
3. Le agenzie di viaggio e turismo possono, altresì svolgere ulteriori attività, connesse alle attività tipiche di cui al comma 1, stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b), ivi comprese le attività di informazioni e accoglienza turistica.
4. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui al comma 1 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.
5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b), specifica i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.
6. È istituito l'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco è gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo, contiene i dati indicati nella SCIA e/o nelle comunicazioni di cui all'articolo 43, commi 2 e 3 ed è pubblicato sul portale istituzionale e su quello turistico regionale.

Art. 43

Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali.

1. Il soggetto che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e i dati relativi alla polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'articolo 44, commi 5 e 6.
2. Il soggetto che esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo deve comunicare alla Regione qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
3. Il soggetto che intende esercitare l'attività di filiale di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione, una comunicazione contenente anche i dati concernenti l'agenzia principale e quelli relativi alla polizza assicurativa o alla garanzia bancaria di cui all'articolo 44, commi 5 e 6.
4. Il titolare delle filiali di agenzia di viaggio e turismo di cui al comma 3 comunica alla Regione qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.
5. La Regione effettua i controlli, anche mediante sopralluoghi, su tutte le agenzie di viaggio e turismo e filiali, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1 o delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3.
6. La Regione verifica, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; in ogni caso la denominazione non può assumere il nome di comuni o regioni italiane.
7. La Regione, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b).
8. La Regione trasmette al Comune competente per territorio gli esiti del controllo effettuato ai sensi del comma 5 per l'esercizio della funzione di vigilanza e controllo da parte del Comune medesimo prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera e).

Nota all'art. 2, commi 1, 3 e 4:

— Il testo dell'art. 16 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 16
Esercizi alberghieri.

1. Sono esercizi alberghieri:
 - a) alberghi;
 - b) alberghi diffusi;
 - c) villaggi-albergo.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative ed altri servizi accessori.
3. Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso una dipendenza costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli stessi. La dipendenza è dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.
4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.
5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
6. La Giunta regionale per gli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce con proprio atto:
 - a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;
 - b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 18
Country house.

1. Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e possono essere dotate di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle country house è consentita la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente, nonché la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 19
Case e appartamenti per vacanze.

1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due, posti nei locali adibiti a soggiorno.

4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero delle unità abitative è pari o superiore a tre;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di due unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.

5. Le case appartamenti per vacanze gestite in modo non imprenditoriale mantengono la destinazione residenziale e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

6. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.

Art. 20
Esercizi di affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di dodici posti letto.

2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.

3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

4. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.

5. Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

Art. 21
Bed and breakfast.

1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.

3. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo continuativo in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;

b) in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

Art. 22
Case per ferie.

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi, tutti soggetti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

Art. 23

Case religiose di ospitalità.

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.
2. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).
3. Alle case di convivenza religiosa non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 24

Centri soggiorno studi.

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.
2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

Art. 25

Ostelli per la gioventù.

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.
2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

Art. 26

Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi.

1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.
2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.
3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

Art. 27

Rifugi escursionistici.

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 29 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 29

Esercizi ricettivi all'aria aperta.

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:
 - a) campeggi;
 - b) villaggi turistici;
 - c) camping-village.
2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.
4. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.
5. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.
6. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.
7. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.
8. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 32 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 32
Residenze d'epoca.

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.
5. Le residenze d'epoca possono essere gestite:
 - a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ai sensi della normativa vigente;
 - b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.
6. Le residenze d'epoca di cui al comma 5, lettera b), mantengono la destinazione residenziale, possono essere adibite in tutto o in parte a ricettività e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. È obbligatoria la presenza di una sala comune.
7. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.
8. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinato alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.».

Nota all'art. 6, comma 2:

- Per il testo dell'art. 35, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 15
Strutture ricettive.

1. Le strutture ricettive turistiche sono:
 - a) esercizi alberghieri;
 - b) esercizi extralberghieri;
 - c) esercizi all'aria aperta;
 - d) residenze d'epoca.».

Note all'art. 8:

- Per il testo dell'art. 16 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota all'art. 2, commi 1, 3 e 4.
- Per il testo degli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 29 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota all'art. 4.

Nota all'art. 9:

- Per il testo dell'art. 15 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota all'art. 7.

Note all'art. 10, commi 1 e 2:

- Per il testo dell'art. 35 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 15 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota all'art. 7.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), decreto Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), de-

creto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13 agosto 2015, n. 187), legge 18 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (in S.O. alla G.U. 26 novembre 2016, n. 277) e decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156).

Si riporta il testo dell'art. 19:

«Art. 19

Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato con: legge 12 novembre 2011, n. 183 (in S.O. alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (in G.U. 15 febbraio 2002, n. 39), decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 (in G.U. 17 giugno 2003, n. 138), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (in G.U. 28 aprile 2005, n. 97), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5) e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018, n. 205).

Si riporta il testo degli artt. 46 e 47:

«Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari

di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 11:

- Per il testo dell'art. 35, commi 2, 6 e 12 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 16 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota all'art. 2, commi 1, 3 e 4.
- Per il testo dell'art. 29 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 32 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota all'art. 5.
- Il testo degli artt. 17 e 36 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 17
Esercizi extralberghieri.

1. Sono esercizi extralberghieri:
- a) country house - residenze di campagna;
 - b) case e appartamenti per vacanze;
 - c) affittacamere;
 - d) bed and breakfast;
 - e) case per ferie;
 - f) case religiose di ospitalità;
 - g) centri soggiorno studi;
 - h) ostelli per la gioventù;
 - i) kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;
 - l) rifugi escursionistici;
 - m) agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali.

Art. 36
Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno della struttura, in modo visibile, la propria tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe corrispondenti alla classificazione attribuita.

2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita IVA, ove prevista.

3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA e il dettaglio struttura.

4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 40, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4, registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo, anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.

7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 35, comma 7. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.».

- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 e per l'art. 19 della medesima legge si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2.

Note all'art. 12, comma 1:

- Per la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Per il testo dell'art. 35 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 13, commi 1, 3 e 4:

- Per la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 10

Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive.

1. È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della L.R. 8/2011. La Banca dati è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. La Banca dati di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi alle locazioni turistiche di cui al Titolo III.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, criteri e procedure per la formazione, l'accesso e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 1.».

— Per il testo dell'art. 15 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota all'art. 7.

Note all'art. 15:

— Per la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota al titolo del regolamento.

— Per il testo dell'art. 21 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota all'art. 3.

— Il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Il testo del presente regolamento è stato sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

Si riporta il testo dell'art. 6, come modificato dal Regolamento (CE) 11 marzo 2009, n. 219/2009 (in G.U.U.E. 31 marzo 2009, n. L 87):

«Articolo 6

Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento.

1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.

2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto:

a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;

b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004;

o

c) da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.».

— Il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”, è pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 novembre 2007, n. 261), come modificato dai decreti legge: 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25 settembre 2009, n. 223), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. alla G.U. 24 novembre 2009, n. 274) e 6 luglio 2010, n. 102 (in G.U. 7 luglio 2010, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126 (in G.U. 11 agosto 2010, n. 186):

«2.

Autorità competenti.

1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, al cui personale, nello svolgimento della specifica attività, sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283.».

Nota all'art. 16, comma 1:

— Per il testo dell'art. 21 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 17, comma 1:

— Per il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE, si vedano le note all'art. 15.

— Per il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE, si vedano le note all'art. 15.

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lett. g) del Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE, recante “REGOLAMEN-

TO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)” (pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300):

«Articolo 2
Ambito d'applicazione

Omissis.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale:

Omissis.

g) rifiuti di cucina e ristorazione, tranne rifiuti:

Omissis.».

Nota all'art. 19, comma 1:

— Per la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 20, comma 1:

— Per il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE, si vedano le note all'art. 15.

Nota all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, lett. g) del Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE, si veda la nota all'art. 18.

Nota all'art. 25, comma 1:

— Per il testo dell'art. 41 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 26, commi 1 e 2:

— Per il testo dell'art. 43 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 44 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 44
Obblighi del titolare.

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale ha l'obbligo di esporre all'esterno dei locali, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e di indicare l'esatta denominazione della stessa.

2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la SCIA di cui all'articolo 43, comma 1. Il titolare della filiale di agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la comunicazione di cui all'articolo 43, comma 3.

3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita Iva.

4. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 45, entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 50, comma 1 dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.

6. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto, altresì, a stipulare una polizza assicurativa o a fornire garanzia bancaria di cui all'articolo 50, comma 2 dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.

7. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che intende procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne comunicazione alla Regione. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.».

— Per il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2.

— Per il testo degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2.

Nota all'art. 27:

— Per il testo dell'art. 43, comma 3 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 44, commi 5 e 6 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si vedano le note all'art. 26, commi 1 e 2.

— Per il testo degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2.

Nota all'art. 28:

— Per il testo dell'art. 43, commi 1, 2, 3, 4 e 7 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 44 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8, si vedano le note all'art. 26, commi 1 e 2.

— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, e per l'art. 19 della medesima legge si vedano le note all'art. 10, commi 1 e 2.

— Il decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 79, recante: “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 6 giugno 2011, n. 1291.

TABELLA A (Art. 2)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI
(alberghi, alberghi diffusi e villaggi-albergo)**

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore;

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
SERVIZIO DI RICEVIMENTO						
Numero di ore giornaliere in cui è assicurato	12	12	16	16	24	24
Servizio di custodia						
cassetta di sicurezza in tutte le camere e/o unità abitative				X	X	X
in cassaforte dell'albergo e/o in cassette di sicurezza singole	X	X	X			
Servizio di notte						
portiere di notte					X	X
addetto al servizio di notte				X		
addetto disponibile a chiamata	X	X	X			
Servizio trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento						
a cura di addetto				X	X	X
assicurato a mezzo carrello	X	X	X			
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE						
in sala apposita o ristorante				X	X	X
in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi		X	X			
a richiesta del cliente reso anche nelle camere e/o unità abitative negli orari previsti per la colazione				X	X	X
SERVIZIO DI BAR						
con addetto per numero di ore giornaliere				16	16	16
con addetto per numero di ore giornaliere			12			
con addetto anche nelle camere e/o unità abitative per un numero di ore giornaliere			12	16	24	24
SERVIZIO RISTORANTE						
In sala apposita					X	X
In sala apposita, se previsto il servizio				X		
Reso anche nelle unità abitative negli orari previsti per la ristorazione					X	X
SERVIZI VARI						
Divise per il personale			X	X	X	X
Lavatura e stiratura biancheria ospiti					X	X
con consegna in giornata					X	X
con consegna entro le 24 ore				X		
Servizio internet riservato agli alloggiati			X	X	X	X
Servizio garage o parcheggio auto anche in convenzione esterna						
24 ore su 24 ore per almeno il cento per cento delle camere e/o unità abitative						X
24 ore su 24 ore per almeno l'ottanta per cento delle camere e/o unità abitative					X	
dalle 8 alle 22 per almeno il 50% delle camere e/o unità abitative				X		

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Televisione ad uso comune	X	X	X	X	X	X
Apparecchio telefonico ad uso comune	X	X	X	X	X	X
LINGUE ESTERE						
3 lingue					X	X
2 lingue				X		
1 lingua			X			
SERVIZI ALLE CAMERE E/O UNITA' ABITATIVE						
Pulizia nelle camere e/o unità abitative						
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano				X	X	X
una volta al giorno	X	X	X			
Cambio biancheria lenzuola e federe						
tutti i giorni ¹				X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana		X	X			
ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	X					
Cambio biancheria asciugamani nelle camere o nei bagni:						
tutti i giorni ²				X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana		X	X			
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	X					
DOTAZIONE DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI						
Numero locali - bagno privati dotati di acqua calda e fredda nel cento per cento delle unità abitative ³	X	X	X	X	X	X
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)	X	X	X	X	X	X
cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X	X	X
asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino	X	X	X	X	X	X
un accappatoio da bagno a persona				X	X	X
Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X	X	X	X
materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X				
Asciugacapelli			X	X	X	X
DOTAZIONE DELLE CAMERE E/O UNITA' ABITATIVE						
Capacità ricettiva minima di sette camere e/o unità abitative	X	X	X	X	X	X
letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio	X	X	X	X	X	X
lampade o appliques da comodino	X	X	X	X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
sgabello o ripiano apposito per bagagli		X	X	X	X	X
una sedia o altra seduta per letto	X	X	X			
Poltrone o sedute equivalenti: una per posto letto				X	X	X
frigo - bar				X	X	X
Cassetta di sicurezza				X	X	X
Rete TV satellitare				X	X	X
Televisione			X	X	X	X
Chiamata per il personale telefonica (o con altro dispositivo) diretta			X	X	X	X

¹ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente.

² A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente.

³ Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Negli esercizi ricettivi classificati a 5 stelle lusso i bagni privati delle camere doppie debbono avere il doppio lavabo.

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Chiamata per il personale con campanello o altro dispositivo	X	X				
Telefono abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X	X	X
Connessione internet				X	X	X
Insonorizzazione di tutte le camere e/unità abitative					X	X
Cento per cento delle unità abitative, ove presenti, con funzioni distinte per cucina - soggiorno e per pernottamento					X	X
Almeno il 50 per cento delle unità abitative, ove presenti, con funzioni distinte per cucina - soggiorno e per pernottamento				X		
100 per cento monolocali, ove presenti, attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento			X			
Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative ove presenti	X	X	X	X	X	X
SALE O AREE COMUNI						
una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15, che può coincidere con la sala ristorante	X					
Una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima		X				
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del dieci per cento			X			
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del trenta ⁴ per cento				X		
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del cinquanta ⁵ per cento					X	X
Sala ristorante					X	X
Sala ristorante (se previsto il servizio)			X	X		
Sala o area bar			X	X	X	X
Punto di ristoro, anche con distributore automatico ⁶	X	X				
Sala o area prima colazione				X	X	X
Sala o area per riunioni				X	X	X
Sala o area soggiorno/lettura/divertimento					X	X
DOTAZIONI VARIE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO						
Riscaldamento (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)						
in tutto l'esercizio	X	X	X	X	X	X
regolabile dal cliente nelle unità abitative				X	X	X
Aria condizionata in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione invernale)				X	X	X

⁴ per gli esercizi già autorizzati, la maggiorazione è pari al venti per cento; in caso di ristrutturazione edilizia la maggiorazione passa al trenta per cento

⁵ per gli esercizi già autorizzati, la maggiorazione è pari al trenta per cento; in caso di ristrutturazione edilizia la maggiorazione passa al cinquanta per cento

⁶ l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Ascensore di servizio o montacarichi⁷					X	X
Ascensore per i clienti⁸						
— qualunque sia il numero dei piani				X	X	X
— oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) e in numero di due oltre i 150 posti letto			X			
— qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto				X		
— qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 60 posti letto					X	X
— oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)		X				
Ingresso protetto da portico o pensilina (salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli)					X	X
Ingresso separato per i bagagli⁹					X	X
Vano adibito a guardaroba e deposito bagagli¹⁰				X	X	X
Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso¹¹	X	X	X	X	X	X
Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)¹²	X	X	X	X	X	X
Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236¹³	X	X	X	X	X	X

Gli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "LUSSO" quando, oltre a possedere i requisiti di cui alla presente tabella, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti:

A) Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:

- particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere
- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all'indispensabile in funzione al numero degli ospiti
- particolare ampiezza delle camere
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi
- per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata
- terrazze e solarium

B) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:

- tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti
- mobili di pregio estetico o antichi
- arredi e tendaggi di particolare tono
- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti
- attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono

C) Particolarità e qualità del servizio

- direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita certificazione che il direttore abbia già svolto la professione di direttore di albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere
- dotazione di uniformi che identifichino addetti ai vari servizi
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta
- servizio di bar, assicurato in più locali

D) Inserimento ambientale dell'albergo:

⁷ per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

⁸ per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

⁹ l'obbligatorietà non è valida solo per gli esercizi che strutturalmente non lo consentono.

¹⁰ l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

¹¹ l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

¹² l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

¹³ l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

Inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e/o per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico

TABELLA B (Art. 3, comma 1)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE COUNTRY-HOUSES**

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Capacità ricettiva minima di 14 posti letto
3. Bagno completo con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme ogni sei posti-letto per le camere non servite da bagno privato
4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
5. Riscaldamento in tutto l'esercizio
6. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
7. Sistemazione degli appartamenti:
 - Camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
 - Tavolo da pranzo con sedie e divano
 - Cucina o angolo cottura composto da lavello, piano cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
 - Bagno completo per ogni appartamento con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa di corrente, chiamata d'allarme e degli accessori di cui al punto 4
8. Linea telefonica esterna ad uso comune
9. Cassetta medica di pronto soccorso
10. Spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno
11. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)¹
12. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236²
13. Servizio di ricevimento

¹ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

² L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

14. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
15. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana³
16. Pulizia quotidiana delle camere
17. Pulizia degli appartamenti ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana

³ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente

TABELLA C (Art. 3, comma 2)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE****SEZIONE 1: gestione in forma imprenditoriale**

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento delle unità abitative composto da:
 - letto
 - comodino con lampada
 - una sedia o altra seduta per letto
 - armadio
 - tavolo da pranzo con sedie e divano
 - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme
4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
5. Fornitura costante di energia elettrica
6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
7. Linea telefonica esterna ad uso comune
8. Cassetta medica di pronto soccorso
9. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)¹
10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236²
11. Servizio di ricevimento
12. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno

¹ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

² L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

13. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla settimana³
14. Pulizia degli appartamenti ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana

SEZIONE 2: gestione in forma non imprenditoriale

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento delle unità abitative composto da:
 - letto
 - comodino con lampada
 - una sedia o altra seduta per letto
 - armadio
 - tavolo da pranzo con sedie e divano
 - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme
4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
5. Fornitura costante di energia elettrica
6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
7. Cassetta medica di pronto soccorso
8. Pulizia degli appartamenti ad ogni cambio di cliente a cura del gestore
9. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente a cura del gestore

³ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente

TABELLA D (Art. 3, comma 3)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE****SEZIONE 1: gestione in forma imprenditoriale**

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
3. Bagno completo ogni 3 camere con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme
4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
5. Riscaldamento
6. Fornitura costante di energia elettrica
7. Cassetta medica di pronto soccorso
8. Servizio di ricevimento
9. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
10. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana¹
11. Pulizia quotidiana delle camere

SEZIONE 2: gestione in forma non imprenditoriale

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
3. Bagno completo ogni 3 camere con erogazione di acqua calda e fredda dotato di

¹ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le camere), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente

lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme

4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
5. Riscaldamento
6. Fornitura costante di energia elettrica
7. Cassetta medica di pronto soccorso
8. Pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente a cura del gestore
9. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente a cura del gestore

TABELLA E (Art. 3, comma 4)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEI BED AND BREAKFAST****SEZIONE 1: gestione in forma imprenditoriale**

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
3. Bagno completo (almeno due quando l'attività è svolta in più di una camera) con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme
4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
5. Riscaldamento
6. Fornitura costante di energia elettrica
7. Cassetta medica di pronto soccorso
8. Servizio di ricevimento
9. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
10. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana¹
11. Pulizia quotidiana delle camere
12. Servizio di prima colazione a cura del gestore

SEZIONE 2: gestione in forma non imprenditoriale

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile

¹ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le camere), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente

2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
3. Bagno completo (almeno due quando l'attività è svolta in più di una camera) con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme
4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
5. Riscaldamento
6. Cassetta medica di pronto soccorso
7. Fornitura costante di energia elettrica
8. Servizio di prima colazione a cura del gestore
9. Pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente a cura del gestore
10. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente a cura del gestore

TABELLA F (Art. 3, comma 5)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE PER FERIE E LE CASE RELIGIOSE DI
OSPITALITA'**

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione di tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, cestino rifiuti e sacchetti igienici
3. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti
4. Locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più
5. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
6. Cassetta medica di pronto soccorso
7. Servizio telefonico ad uso comune
8. Servizio citofonico interno
9. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)¹
10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236²
11. Servizio di ricevimento
12. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
13. Cambio biancheria da letto ad ogni cambio del cliente e comunque almeno due volte alla settimana³
14. Pulizia quotidiana delle camere

¹ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

² L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

³ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le camere), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente

TABELLA G (Art. 3, comma 7)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTU' E DEI
KINDERHEIMER**

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione del rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. Sistemazione delle camere: letto, sedia o altra seduta, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti
3. Locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo
4. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. Cassetta medica di pronto soccorso
6. Servizio telefonico ad uso comune
7. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)¹
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236²
9. Pulizia quotidiana delle camere
10. Servizio di ricevimento
11. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
12. Fornitura biancheria da letto e da bagno

¹ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

² L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA H (Art. 3, comma 8)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI**

1. Servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune
2. Spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande
3. Spazio attrezzato per il pernottamento
4. Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito
5. Cassetta medica di pronto soccorso
6. Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio - telefono o similare

Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui sopra dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande.

TABELLA I (Art. 4, comma 1)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI**

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio all'aria aperta deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE					
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X	X	X
Viabilità pedonale: passaggi pedonali ogni quattro piazzole o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro	X	X	X	X	X
PARCHEGGIO AUTO					
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	X	X	X		
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti o ombreggiati non inferiore a quello delle piazzole				X	
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole					X
AREE LIBERE AD USO COMUNE					
di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie del campeggio	X	X	X		
di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X	
Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X	X
Area attrezzata per intrattenimenti e spettacoli					X
AREE OMBREGGiate					
di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento della superficie occupata dalle piazzole	X	X			
di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento della superficie occupata dalle piazzole			X		
di superficie complessiva non inferiore al settanta per cento della superficie occupata dalle piazzole				X	
di superficie complessiva non inferiore all'ottanta per cento della superficie occupata dalle piazzole					X
SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE					
non inferiore a mq. 50 per roulotte	X	X			
non inferiore a mq. 60 per roulotte			X	X	X
non inferiore a mq. 30 per campers	X	X	X	X	X
non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti	X	X	X	X	X
INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE					
delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio	X	X	X	X	X
contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola	X	X	X	X	X

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)				X	X
SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE					
a prova di acqua e di polvere	X	X	X		
a prato				X	X
DOTAZIONI VARIE					
Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	X	X	X	X	X
Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X	X	X
Impianto idrico ¹ da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X	X	X
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X	X	X
Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X	X	X
Linea telefonica ad uso comune all'interno della reception	X	X	X	X	X
Servizio internet			X	X	X
Area raccolta rifiuti solidi	X	X	X	X	X
Impianto Wi -Fi					X
Aree attrezzate, in zona separata, per lo scarico delle acque chiare e scure e per il rifornimento dell'acqua per i campers e per le motor-homes;	X	X	X	X	X
SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI					
Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio, assicurato da un addetto a conoscenza almeno di una lingua straniera	X	X	X	X	X
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ² almeno una volta al giorno	X	X	X	X	X
Presenza di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate	X	X	X	X	X
Servizio di Informazione e accoglienza turistica Infopoint					X
Servizio di animazione professionale attiva nei periodi di maggiore afflusso turistico					X
PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI					
una volta al giorno	X	X			
due volte al giorno			X	X	X
PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO - SANITARIE					
due volte al giorno	X	X			
due o tre volte al giorno in funzione delle piazzole occupate			X	X	

¹ Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

² Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

segue Tabella I – pag. 3

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	
con addetto diurno permanente					X
PRONTO SOCCORSO	X	X	X	X	X
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata					
nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata					
nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata					
INSTALLAZIONI IGIENICO - SANITARIE DI USO COMUNE, AL NETTO DELLE INSTALLAZIONI PRESENTI NELLE STRUTTURE FISSE E MOBILI, CON SUDDIVISIONE PER SESSO NEI W.C., DOCCE E LAVABI					
WC					
1 w.c. ogni 20 ospiti ³	X	X			
1 w.c. ogni 15 ospiti ³			X	X	X
DOCCE					
1 doccia chiusa ogni 30 ospiti ³	X				
1 doccia chiusa ogni 25 ospiti ³		X			
1 doccia chiusa ogni 20 ospiti ³			X		
1 doccia chiusa ogni 15 ospiti ³				X	X
1 doccia aperta su campeggi confinanti con laghi e fiumi dove è consentita la balneazione ogni 60 ospiti	X	X	X	X	X
LAVABI					
1 lavabo ogni 20 ospiti ³	X	X			
1 lavabo ogni 15 ospiti ³			X		
1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio ³				X	X
1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50cm. dal suolo ³	X	X	X	X	X
LAVELLI					
1avello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti ³	X				
1avello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti ³		X	X		
1avello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti ³				X	X
LAVATOI					
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	X	X			
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio			X		
1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio				X	X
ALTRO					
1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	X	X	X	X	X
Almeno una lavatrice ed una asciugatrice automatica				X	X
locale stireria					X
nursery room					X
baby room					X
EROGAZIONE ACQUA POTABILE					
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	X	X	X	X	

³ Da dislocarsi a non più di 100 metri dalle piazzole cui sono destinati

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 20 ospiti					X
EROGAZIONE ACQUA CALDA					
in almeno il settanta per cento delle docce chiuse	X	X			
nel cento per cento delle docce chiuse			X	X	X
nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluso WC e vuotatoio))				X	X
ATTREZZATURE DI RISTORO					
Servizio bar	X	X	X		
Servizio bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie				X	X
Servizio tavola calda o ristorante self-service o ristorante-pizzeria			X	X	X
Market					X
ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, CAMPO DA TENNIS, ATTREZZATURA NAUTICA DA DIPORTO, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA DI PATTINAGGIO, MANEGGIO, ECC.)					
almeno due attrezzature			X		
almeno tre attrezzature				X	X
accessibilità ad attrezzature sportive e di svago di turisti diversamente abili					X
Centro benessere o palestra attrezzata					X
ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.)					
almeno una attrezzatura o servizio		X			
almeno due attrezzature o servizi			X		
almeno tre attrezzature o servizi				X	X
ACCESSIBILITÀ PER I DIVERSAMENTE ABILI (ACCESSO A LIVELLO STRADALE O FACILITATO)⁴	X	X	X	X	X
CAMERE (OVE PREVISTE) E BAGNI ATTREZZATI PER IL SOGGIORNO DEI DIVERSAMENTE ABILI NELLA PERCENTUALE DI CUI ALLA LEGGE 9.1.1989 N. 13 E AL DM 14.6.1989, N. 236⁴	X	X	X	X	X

⁴ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA L (Art. 4, comma 2)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI**

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE				
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X	X
Viabilità pedonale: passaggi pedonali ogni unità abitativa	X	X	X	X
PARCHEGGIO AUTO				
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle unità abitative	X	X		
una o più aree di parcheggio, custodite 24/24 ore, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle unità abitative			X	X
AREE LIBERE OMBREGGiate PER USO COMUNE				
di superficie complessiva non inferiore al trenta per cento dell'intera superficie del villaggio	X			
di superficie complessiva non inferiore al quaranta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino		X		
di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino			X	
di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino				X
Area attrezzata per intrattenimenti e spettacoli				X
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE				
contrassegno numerico progressivo, in ogni unità	X	X	X	X
confini delle unità abitative evidenziati con divisorii artificiali	X			
confini delle unità abitative evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aieole coltivate)		X	X	X
SISTEMAZIONE DEL TERRENO ADIACENTE LE UNITÀ ABITATIVE				
a prova di acqua e di polvere	X	X		
a prato			X	X
DOTAZIONI VARIE				
Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrato	X	X	X	X
Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X	X
Impianto idrico ¹ da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X	X
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X	X
Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X	X

¹ Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
Linea telefonica ad uso comune all'interno della reception	X	X	X	X
Servizio internet		X	X	X
Area raccolta rifiuti solidi	X	X	X	X
Impianto Wi -Fi				X
SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI				
Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio, assicurato da un addetto a conoscenza almeno di una lingua straniera per 14/24 ore	X	X	X	X
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ² almeno una volta al giorno	X	X	X	X
Riscaldamento nelle unità abitative dei villaggi ad apertura annuale nel cento per cento delle unità abitative	X	X	X	X
Servizio di Informazione e accoglienza turistica Infopoint				X
Servizio di animazione professionale attiva nei periodi di maggiore afflusso turistico				X
PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI				
una volta al giorno	X			
due volte al giorno		X	X	X
PRONTO SOCCORSO SERVIZIO ESPLETATO, IN VANO ATTREZZATO, CON MEDICO REPERIBILE A CHIAMATA	X	X	X	X
DOTAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE				
cento per cento delle unità abitative con vani distinti per soggiorno e pernottamento		X	X	X
acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative	X	X	X	X
locali - bagno in tutte le unità abitative	X	X	X	X
chiamata di allarme in tutti i locali - bagno	X	X	X	X
telefono non abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X
attrezzatura per il soggiorno all'aperto	X	X	X	X
ATTREZZATURE DI RISTORO				
Servizio bar	X			
Servizio bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie		X	X	X
Servizio tavola calda o ristorante self-service o ristorante-pizzeria		X	X	X
Market				X
ATTREZZATURE SPORTIVE E ANIMAZIONE [PISCINA, CAMPO DA TENNIS, ATTREZZATURA NAUTICA DA DIPORTO, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA DI PATTINAGGIO, MANEGGIO]				
almeno due attrezzature	X			
almeno tre attrezzature più animazione		X		
almeno quattro attrezzature più animazione			X	X
accessibilità ad attrezzature sportive e di svago di turisti diversamente abili				X
Centro benessere o palestra attrezzata				X
ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI [PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.]				
almeno una attrezzatura e un servizio	X			
almeno tre attrezzature e un servizio		X		
almeno quattro attrezzature e più servizi			X	X
ACCESSIBILITÀ PER DIVERSAMENTE ABILI (ACCESSO A LIVELLO STRADALE O FACILITATO) ³	X	X	X	X

² Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

³ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

segue Tabella L – pag. 3

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
CAMERE E BAGNI ATTREZZATI PER IL SOGGIORNO DEI DIVERSAMENTE ABILI NELLA PERCENTUALE DI CUI ALLA LEGGE 9.1.1989 N. 13 E AL DM 14.6.1989, N. 236 ⁴	X	X	X	X

TABELLA M (Art. 4, comma3)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPING-VILLAGE**

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
	3 stelle	4 stelle	5 stelle
SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE			
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X
Viabilità pedonale: passaggi pedonali ogni quattro piazzole o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro	X	X	X
Viabilità pedonale: passaggi pedonali ad ogni struttura fissa ancorata al suolo	X	X	X
PARCHEGGIO AUTO			
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole	X		
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti o ombreggiati non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole		X	
una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole			X
AREE LIBERE PER USO COMUNE			
di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie del camping-village	X		
di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del camping-village		X	
Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del camping-village		X	X
Area attrezzata per intrattenimenti e spettacoli			X
AREE OMBREGGiate			
di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento della superficie occupata dalle piazzole	X		
di superficie complessiva non inferiore al settanta per cento della superficie occupata dalle piazzole		X	
di superficie complessiva non inferiore all'ottanta per cento della superficie occupata dalle piazzole			X
SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE			
non inferiore a mq. 60 per roulotte	X	X	X
non inferiore a mq. 30 per campers	X	X	X
non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti	X	X	X
INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE			
delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio	X	X	X
contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola	X	X	X

segue Tabella M – pag. 2

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
	3 stelle	4 stelle	5 stelle
confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)		X	X
SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE			
a prova di acqua e di polvere	X		
a prato		X	X
DOTAZIONI VARIE			
Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	X	X	X
Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X
Impianto idrico ¹ da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X
Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X
Linea telefonica ad uso comune all'interno della reception	X	X	X
Servizio internet	X	X	X
Area raccolta rifiuti solidi			X
Impianto Wi -Fi			X
Aree attrezzate, in zona separata, per lo scarico delle acque chiare e scure e per il rifornimento dell'acqua per i campers e per le motor-homes;	X	X	X
Presenza di strutture fisse e mobili installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali in percentuale tra il 31% e il 69% delle piazzole autorizzate.	X	X	X
SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI			
Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del camping-village, assicurato da un addetto in via esclusiva a conoscenza almeno di una lingua straniera per 14/24 ore			
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ² almeno una volta al giorno	X	X	X
Presenza di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate	X	X	X
Riscaldamento nel 100 per cento nelle strutture fisse ancorate al suolo dei camping-village ad apertura annuale	X	X	X
Servizio di Informazione e accoglienza turistica Infopoint			X
Servizio di animazione professionale attiva nei periodi di maggiore afflusso turistico			X
Pulizia ordinaria delle aree comuni: due volte al giorno	X	X	X
PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO – SANITARIE			
Due o tre volte al giorno in funzione delle piazzole occupate con addetto diurno permanente	X	X	X

¹ Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

² Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
	3 stelle	4 stelle	5 stelle
PRONTO SOCCORSO: SERVIZIO ESPLETATO, IN VANO ATTREZZATO, CON MEDICO REPERIBILE A CHIAMATA	X	X	X
INSTALLAZIONI IGIENICO - SANITARIE DI USO COMUNE, AL NETTO DELLE INSTALLAZIONI ESISTENTI NELLE PIAZZOLE ATTREZZATE, CON SUDDIVISIONE PER SESSO NEI W.C., DOCCE E LAVABI			
1 w.c. ogni 15 ospiti ³	X	X	X
DOCCE			
1 doccia chiusa ogni 20 ospiti ⁴	X		
1 doccia chiusa ogni 15 ospiti ⁴		X	X
1 doccia aperta su campeggi confinanti con laghi e fiumi dove è consentita la balneazione ogni 60 ospiti	X	X	X
LAVABI			
1 lavabo ogni 15 ospiti ⁴	X		
1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio ⁴		X	X
1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo ⁴	X	X	X
LAVELLI			
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti ⁴	X		
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti ⁴		X	X
LAVATOI			
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio	X		
1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio		X	X
ALTRO			
1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	X	X	X
Almeno una lavatrice ed una asciugatrice automatica		X	X
locale stireria			X
nursery room			X
baby room			X
EROGAZIONE ACQUA POTABILE			
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	X	X	
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ³ in ragione di almeno una ogni 20 ospiti			X
EROGAZIONE ACQUA CALDA			
nel cento per cento delle docce chiuse	X	X	X
nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluso WC e vuotatoio)		X	X
ATTREZZATURE DI RISTORO			
Servizio bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie	X	X	X
Servizio tavola calda o ristorante self-service o ristorante-pizzeria	X	X	X
market			X

³ Da dislocarsi a non più di cento metri dalle piazzole cui sono destinati.

segue Tabella M – pag. 4

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
	3 stelle	4 stelle	5 stelle
ATTREZZATURE SPORTIVE E ANIMAZIONE (PISCINA, CAMPO DA TENNIS, ATTREZZATURA NAUTICA DA DIPORTO, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA DI PATTINAGGIO, MANEGGIO, ECC.)			
almeno tre attrezzature più animazione	X		
almeno quattro attrezzature più animazione		X	X
accessibilità ad attrezzature sportive e di svago di turisti diversamente abili			X
Centro benessere o palestra attrezzata			X
ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.)			
almeno tre attrezzature e un servizio	X		
almeno quattro attrezzature e più servizi		X	X
ACCESSIBILITÀ PER DIVERSAMENTE ABILI (ACCESSO A LIVELLO STRADALE O FACILITATO) ⁴	X	X	X
CAMERE E BAGNI ATTREZZATI PER IL SOGGIORNO DEI DIVERSAMENTE ABILI NELLA PERCENTUALE DI CUI ALLA LEGGE 9.1.1989 N. 13 E AL DM 14.6.1989, N. 236 ⁵	X	X	X

⁴ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA N (Art. 5)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE D'EPOCA****SEZIONE 1: gestione in forma imprenditoriale**

DESCRIZIONE DEI REQUISITI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Servizi di ricevimento assicurato 16/24 ore
Addetto al servizio di notte
Servizio trasporto bagagli a cura di addetto
Servizio di prima colazione in sala apposita o ristorante ove presente
Servizio di bar assicurato 16/24 ore con addetto
Servizio di bar anche nelle camere e/o nelle unità abitative assicurato 16/24 ore con addetto
Servizio internet riservato agli alloggiati
Lingue estere: due lingue
Servizio lavatura e stiratura biancheria con consegna entro le 24 ore
Cambio biancheria (da letto e da bagno) giornaliero ¹
Pulizia nelle unità abitative: una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
DOTAZIONI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI
Locali - bagno privati nel cento per cento delle camere e/o unità abitative ²
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)
Cestino rifiuti e sacchetti igienici
Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
un accappatoio da bagno a persona
Oggettistica e materiali d'uso per l'igiene della persona
asciugacapelli
DOTAZIONI DELLE CAMERE E/O UNITÀ' ABITATIVE
letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio
lampade o appliques da comodino
cassette di sicurezza
scrittoio
secondo comodino
cestino rifiuti
sgabello o ripiano apposito per bagagli
poltrone o sedute equivalenti: una per posto letto
frigo - bar
televisione
chiamata per il personale telefonica (o con altro dispositivo) diretta
telefono abilitato alla chiamata esterna diretta
DOTAZIONI VARIE
Divise per il personale
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del trenta ³ per cento
Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune
Servizio garage o parcheggio auto anche in convenzione esterna
Riscaldamento in tutto l'esercizio
Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni: d'epoca o di particolare livello artistico
Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ⁴

¹ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente.

² Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda.

³ per gli esercizi già autorizzati, la maggiorazione è pari al venti per cento; in caso di ristrutturazione edilizia la maggiorazione passa al trenta per cento

⁴ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

segue Tabella L – pag. 2

Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236⁵

SEZIONE 2: gestione in forma non imprenditoriale

DESCRIZIONE DEI REQUISITI
DOTAZIONI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI
Locali - bagno privati nel cento per cento delle camere e/o unità abitative ⁶
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)
cestino rifiuti e sacchetti igienici
Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
un accappatoio da bagno a persona
Oggettistica e materiali d'uso per l'igiene della persona
asciugacapelli
DOTAZIONI DELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE
letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio
lampade o appliques da comodino
cassette di sicurezza
scrivania
secondo comodino
cestino rifiuti
sgabello o ripiano apposito per bagagli
poltrone o sedute equivalenti: una per posto letto
frigo - bar
televisione
chiamata per il personale telefonica diretta
telefono abilitato alla chiamata esterna diretta
DOTAZIONI VARIE
Riscaldamento in tutto l'esercizio
Sala ad uso comune
Arredamento delle unità abitative e della sale comuni: d'epoca o di particolare livello artistico
Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente a cura del gestore
Pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente a cura del gestore

⁵ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

⁶ Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda.

TABELLA O (Art. 7, commi 1 e 2)

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: alberghi, alberghi diffusi, villaggi-albergo già autorizzati e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale

SEZIONE 1: strutture già autorizzate

TABELLA A

	Superficie minima dei locali mq	Altezza minima dei locali mq
Camera singola 1,2,3,4, 5 stelle e 5 stelle lusso	8	2,70
Camera doppia 1,2,3,4, 5 stelle e 5 stelle lusso	14	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	6	2.70
Bagni privati		2,40
Cucina e vani accessori		2,40
Soggiorno e spazi comuni		2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

DEROGHE

Per le camere delle strutture ricettive in attività alla data del 14 agosto 1997 è consentito il mantenimento delle superfici esistenti, purché non inferiori a:

TABELLA B

	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
Camera singola	7	7	7	8
Camera doppia	11	11	11	13
Camera tripla	15	15	15	18

Le superfici delle camere, inoltre, possono essere ridotte nella misura di cui alla presente Tabella B nel caso di ristrutturazione di esercizi in attività alla data del 13 gennaio 2007 che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste. Tale deroga, pertanto, si applica esclusivamente alle camere già classificate e autorizzate ma prive di bagni e non può in alcun modo essere utilizzata per procedere ad ampliamenti della capacità ricettiva.

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE E NEI CENTRI STORICI

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, e nei centri storici può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

SEZIONE 2: strutture di nuova apertura o oggetto di ristrutturazione

TABELLA A

	Superficie minima dei locali mq	Altezza minima dei locali mq
Camera singola 1,2,3 stelle	8	2,70
Camera singola 4,5 stelle e 5 stelle lusso	9	2,70
Camera doppia 1,2,3 stelle	14	2,70
Camera doppia 4 stelle	15	2,70
Camera doppia 5 stelle e 5 stelle lusso	16	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	6	2,70
Bagni privati 1,2,3 stelle	3	2,40
Bagni privati 4 stelle	4	2,40
Bagni privati 5 stelle e 5 stelle lusso	5	2,40
Cucina e vani accessori		2,40
Soggiorno e spazi comuni		2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE E NEI CENTRI STORICI

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, e nei centri storici può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

TABELLA P (Art. 7, commi 3,4,7,8)**DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRA-ALBERGHIERI
E ALL'ARIA APERTA**

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE GESTITE IN FORMA IMPRENDITORIALE E COUNTRY HOUSES	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40
Appartamento (con esclusione del servizio igienico)	20	

CASE PER FERIE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	11	2,70
Camera a tre letti	15	2,70
Camera a quattro letti	18	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

CENTRI SOGGIORNO STUDI	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70

OSTELLI PER LA GIOVENTU' KINDERHEIMER	Volume minimo a posto letto mc.	Altezza minima dei locali ml.
Camere con più posti letto con possibilità di posti letto sovrapposti del tipo a castello	7	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

segue Tabella P – pag. 2

RIFUGI ESCURSIONISTICI	Volume minimo a posto letto mc.	Altezza minima dei locali ml.
Camere con più posti letto con possibilità di posti letto sovrapposti del tipo a castello	7	2,70
Locale di soggiorno utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

BUNGALOWS DEI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E CAMPING VILLAGE	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40
Appartamento (con esclusione del servizio igienico)	20	

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
